

Decreto federale che approva la Convenzione di Strasburgo del 2012 sulla limitazione della responsabilità nella navigazione interna e la trasposizione nel diritto svizzero (modifica della legge sulla navigazione marittima)

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 54 capoverso 1, 87 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale¹;
visto il messaggio del Consiglio federale del ...²,
decreta:

Art. 1

1 La Convenzione di Strasburgo del 27 settembre 2012³ sulla limitazione della responsabilità nella navigazione interna è approvata.

² Il Consiglio federale è autorizzato a notificare l'adesione della Svizzera alla Convenzione.

³ Il Consiglio federale è autorizzato a denunciare, mediante notifica al depositario, la Convenzione di Strasburgo del 4 novembre 1988⁴ sulla limitazione della responsabilità nella navigazione interna.

⁴ All'atto dell'adesione e in virtù degli articoli 15 e 18 della Convenzione di cui al capoverso 1, il Consiglio federale formula le seguenti riserve:

a. *Riserva di cui all'articolo 18 paragrafo 1 lettera a:*

La Svizzera si riserva il diritto di escludere completamente o parzialmente l'applicazione delle disposizioni della Convenzione alle rivendicazioni per danni dovuti al cambiamento della natura fisica, chimica o biologica dell'acqua.

b. *Riserva di cui all'articolo 18 paragrafo 1 lettera c:*

La Svizzera si riserva il diritto di escludere completamente o parzialmente l'applicazione delle disposizioni della Convenzione alle rivendicazioni di cui all'articolo 2 paragrafo 1 lettere d) e e) (art. 18 par. 1 lett. c).

Art. 2

La modifica della legge federale di cui all'allegato è adottata.

Art. 3

1 Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 e 141a cpv. 2 Cost.).

2 Il Consiglio federale determina l'entrata in vigore della modifica della legge federale di cui all'allegato.

¹ RS 101
² FF
³ FF xxx, RS xxx
⁴ RS 0.747.206

Modifica di un altro atto normativo

La legge federale del 23 settembre 1953⁵ sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera è modificata come segue:

Art. 126 cpv. 2

Alla responsabilità dell'armatore sono applicabili gli articoli 48 capoversi 1 e 2. La limitazione della sua responsabilità è disciplinata dalle disposizioni della Convenzione di Strasburgo del 27 settembre 2012⁶ sulla limitazione della responsabilità nella navigazione interna.

⁵ RS 747.30

⁶ FF ..., RS ...